

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37853 Anno 2020

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udiienza: 26/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RISSO CLARA nato a ARQUATA SCRIVIA il 06/06/1960

avverso l'ordinanza del 09/01/2020 del GIP TRIBUNALE di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ricorso;

letta la memoria della difesa che ha insistito nella dichiarazione di abnormità del provvedimento;

Letta la memoria di replica della persona offesa che ha chiesto il rigetto del ricorso principale.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con provvedimento in data 9 gennaio 2020, il GIP presso il tribunale di Lecce revocava il decreto di archiviazione nei confronti di Risso Clara pronunciato su conforme richiesta del Pubblico Ministero il precedente 25 settembre 2019.

1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della Risso deducendone l'abnormità perché determinante una indebita regressione del procedimento, trattandosi di ordinanza estranea al sistema processuale perché non prevista dal codice di procedura penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Invero, secondo l'orientamento cui si intende aderire, è abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. revoca il decreto di archiviazione, emesso "de plano" sull'erroneo presupposto che

l'opposizione proposta dalla persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provvedimento archiviativo sono suscettibili di essere rimossi solo tramite ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Rv. 268001); precedentemente, sullo stesso tema, si era già affermato che è abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., a seguito della sopravvenuta trasmissione da parte del P.M. dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso "de plano" (Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Rv. 259569). In motivazione, quest'ultima pronuncia, precisa che: "... *Si è infatti, in particolare, chiarito, anche per giustificare la diversa conclusione rispetto all'indirizzo che, invece, ha escluso l'abnormità genetica sulla base del fatto che il potere del G.i.p. di riapertura delle indagini implicherebbe logicamente il potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedente decreto di archiviazione, tanto più ove affetto da nullità (Sez. 6, n. 41994 del 28/09/2004, Scopece, Rv. 230180 e Sez. 5, n. 45161 del 28/09/2010, Becquet e altro, Rv. 249124), che il provvedimento di archiviazione è connotato da una sua pur relativa stabilità e che la riapertura delle indagini è subordinata alle condizioni previste dall'art. 414 c.p.p.; e dato che il potere di esercitare l'azione penale, una volta consumato, può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito, non può trovare giustificazione, nell'attuale sistema processuale penale, alcun provvedimento di revoca del decreto di archiviazione. Si è infine aggiunto essere estraneo all'ordinamento processuale un potere di autocorrezione o integrazione dei provvedimenti non di natura meramente ordinatoria che, una volta emessi, siano passibili di impugnazione o di correzione degli errori materiali, secondo procedure disciplinate dal codice, principio, questo, da ultimo ribadito, in tema di abnormità della sentenza di proscioglimento dopo l'emissione del decreto penale, dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910".*

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che il G.I.P. di Lecce non poteva disporre la revoca dell'archiviazione su richiesta del PM per omessa precedente notificazione della richiesta stessa alla persona offesa ex art. 408 cod.proc.pen., poiché i rimedi esperibili avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini ex art. 414 cod.proc.pen. su istanza del P.M., l'opposizione della persona offesa ex art. 410 cod.proc.pen., ed ancora il reclamo della persona offesa ex art. 410 bis cod.proc.pen. per omesso avviso della richiesta.

Estraneo all'ordinamento processuale, e perciò abnorme in quanto causa di regressione del procedimento, è la revoca del decreto che non è prevista da alcuna norma.

2.2 Né possono tenersi in conto le osservazioni delle persone offese che hanno depositato una memoria conclusiva, trattandosi di soggetti estranei al presente procedimento, i quali rappresentano circostanze comunque non idonee ad escludere l'abnormità del provvedimento di revoca impugnato.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi fondata ed il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Roma, 26 novembre 2020

IL CONSIGLIERE EST

Dott. Ignazio Pardo